

AVVERTENZE

- Il conto corrente bancario o il banco posta devono essere intestati o contestati al beneficiario del contributo;
- Nel caso in cui il codice IBAN indicato per l'accredito in conto corrente risultasse errato o inesistente il pagamento sarà effettuato in contanti (presso la tesoreria del Comune di Latisana Veneto Banca Piazza Matteotti 13 Latisana)

9 - Eventuale recapito per invio comunicazioni (se diverso da residenza)

di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente indirizzo (diverso da quello di residenza): c/o _____ Via _____ n. _____

Comune _____ Prov. (sigla): _____

10 - Eventuali comunicazioni, note e/o precisazioni

11 – Ulteriori dichiarazioni

La/lo scrivente dichiara di essere consapevole:

- a) che il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio e dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di € 300,00 mensili per figlio minore;
- b) che la prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile;
- c) che, qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, manterrà il beneficio, nei limiti temporali di cui al punto b), nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto stabilito dall'autorità giudiziaria e quanto corrisposto dal genitore obbligato;
- d) che il beneficio viene erogato dall'Ente Gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso;
- e) che il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente Gestore;
- f) che in caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente Gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente Gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente Gestore che ha concesso il beneficio;
- g) di essere obbligato a presentare ogni anno all'Ente Gestore, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita di requisiti (trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale, superamento della soglia di reddito ISEE, attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorità giudiziaria, adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori);
- h) di essere obbligato a comunicare all'Ente Gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato;
- i) di essere tenuto, in caso di perdita del beneficio, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni; decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

- j) di essere tenuto, nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e di mantenere il beneficio come descritto al punto b);
- k) che le domande sono accolte secondo la data di presentazione, il contributo è erogabile in base alla quota economica ripartita dalla regione e, qualora non tutte le domande possano essere soddisfatte, le stesse restano valide ed il beneficio sarà erogato a seguito della disponibilità di altre risorse regionali.

Lo/a scrivente dichiara inoltre di essere consapevole che:

- l'Ente Gestore non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- la presentazione di una domanda di contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori con dati di cui ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2009, n. 0306/Pres. incompleti, inesatti o contraddittori determina l'esclusione della stessa;
- la presentazione di una domanda di ammissione priva della sottoscrizione del richiedente ne determina l'esclusione;
- dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle modalità di pagamento.

Dichiara altresì:

- di aver preso visione dell'avviso pubblico per la concessione del contributo economico per il sostegno al mantenimento dei minori, ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

12 - Documentazione allegata

- Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido del dichiarante (nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto);
- Dichiarazione I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente in corso di validità;
- Copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido del figlio e dei figli minori;
- Copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive:
 - verbale dell'ufficiale giudiziario;
 - copia del provvedimento giudiziale;
 - copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato;
- copia della querela presentata per l'omesso versamento.

Luogo e data

Il richiedente

(firma)

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'Ufficio competente, a mezzo fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

PAGINA DA CONSERVARE DAL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

A tal fine, si comunica che:

1. L'Unità Organizzativa competente per il procedimento in oggetto è il Comune di Latisana quale Ente gestore dell'Ambito distrettuale di Latisana;
2. Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Sabina Ramuscello;
3. Il termine di conclusione del presente procedimento è di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della Sua istanza, salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze istruttorie;
4. L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento in argomento è l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Latisana (via Goldoni 22);
5. In caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati dal Comune di Latisana quale Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale di Latisana sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell'espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, nonché alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per lo svolgimento dell'istruttoria preordinata alla concessione del contributo. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l'aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latisana in persona del suo rappresentante legale. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ambito Distrettuale di Latisana dott. Antonio Impagnatiello.

SI RICORDA

- a) che il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio e dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di € 300,00 mensili per figlio minore;
- b) che la prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile;
- c) che, qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, manterrà il beneficio, nei limiti temporali di cui al punto b), nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto stabilito dall'autorità giudiziaria e quanto corrisposto dal genitore obbligato;
- d) che il beneficio viene erogato dall'Ente Gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso;
- e) che il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente Gestore;
- f) che in caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente Gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente Gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente Gestore che ha concesso il beneficio;
- g) **il richiedente è obbligato a presentare ogni anno all'Ente Gestore, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita dei seguenti requisiti di ammissione: trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale, superamento della soglia di reddito ISEE, attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorità giudiziaria, adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori;**

- h) il richiedente è obbligato a comunicare all'Ente Gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato;
- i) il richiedente è tenuto, in caso di perdita del beneficio, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni; decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- j) il richiedente è tenuto, nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e di mantenere il beneficio come descritto al punto b); decorso il termine di trenta giorni si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000 e di perdere l'intero beneficio.